

NORME CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

IN ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO

- Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295 art. 78, 79 part. 3;
- Legge 6.5.1940 n. 554 art. 1, 2, 3, 11, e art. 179 R.D. 29.2.1936 n. 645;
- Regio Decreto 11.12.1941 n. 1555;
- Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n. 382 art. 1 e 2 ultimo comma;
- Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
- Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Radiocorriere n. 11-14 del 20 Marzo 1954;
- Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n. 1005;
- Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e 315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n. 113;
- **D.P.R. 5/10/2001 n. 447 "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato"**
- **DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche.**
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003 (Suppl. Ordinario n. 150)

REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER LE RADIOTELECOMUNICAZIONI

(Emanato dalla U.I.T. Unione Internazionale delle Telecomunicazioni con sede in Ginevra e sotto il cui patrocinio i diversi governi si riuniscono, con cadenza quasi decennale, per concordare la normativa in materia di radiocomunicazioni).

Dal 1959 in poi, vi sono state alcune modifiche, ma non sostanziali, che riguardano il servizio. La normativa NAZIONALE è invece contemplata dal D.P.R. 5/10/2001 N. 447, sezione VII, intitolato :

"Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato"

"Nuove norme sulla concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore".

Questo regolamento è stato novellato, ma solo in alcuni punti, dagli artt. 330 (validità delle concessioni – canoni) e 333 (autorizzazioni d'ascolto) del D.P.R. 29/3/1973 n. 156 pubbl. sul supplemento alla G.U. 3/5/1973 n. 113, intitolato : "Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni". (CODICE POSTALE). Questo elenco va integrato con il D.M. 25/5/1974 pubbl. sulla G.U. DEL 20/6/1974 n. 161, che detta le "Norme sui Servizi di Telecomunicazioni di Emergenza". (DECRETO TOGNI).

DISCIPLINA LEGISLATIVA

Legge 6 maggio 1940, n. 554.

1. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.
2. Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
3. Il proprietario ha sempre la facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
4. (Abrogato dalla L. 26 marzo 1942, n. 406).
5. Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno, sia per rinuncia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente. (Così modificato dall'art. 2, D.Lgs. Lgt. 5 maggio 1946, n.382).
- 6 – 10. (Abrogati dall'art. 1 D. Lgs. Lgt. 5 maggio 1946, n. 382).
11. Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle Comunicazioni. All'Autorità Giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire le indennità da corrisondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà danno alla proprietà stessa.

Oltre alle norme su riportate, di importanza basilare sono gli artt. 232 (Limitazioni legali), 315 (Stazione radioelettrica) e 397 (installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione) del D.P.R. 29/3/1973 n. 156, già citato. In virtù di tale normativa, **il radioamatore ha il diritto di installare le sue antenne.**

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

232. *Limitazioni Legali.* Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi o ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti nel presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

315. *Stazione radioelettrica.* Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.
397. *Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.* I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all'installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano alla installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'articolo 237.

Gent.mo sig. Amministratore del
Condominio di
BARLETTA

Io sottoscritto _____, condomino dello stabile in _____, faccio presente che :

- 1) Sono in possesso di **Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore** n° _____ rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Bari, in data _____ (allegata fotocopia);
- 2) Sono in possesso di **Autorizzazione generale di impianto ed esercizio di Stazione di Radioamatore** n° _____, di classe (A o B) (potenza fino a _____ W), con nominativo _____ (allegata fotocopia).

L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, ivi compreso il diritto all'installazione delle antenne necessarie a tale esercizio, sono disciplinate dalla Legge 6/5/1940, n° 554 (art. 1), nonché dal D.P.R. 29/3/1973, n° 156 (art. 397), **D.P.R. 5/10/2001 n. 447 e D.L. n. 259 del 1/8/2003**

Per quanto sopra esposto, con la presente

INFORMO

Codesto Condominio, e per esso il suo Amministratore, che provvederò alla suddetta installazione. Resta inteso che la stessa non dovrà arrecare danni alle cose comuni, né limitazioni agli altrui diritti, e che quale socio ARI - Associazione Radioamatori Italiani, sono in possesso di polizza assicurativa per danni a terzi e/o a cose di terzi, con massimale di Euro 516.456,89.

Distinti saluti.